

## FORMAZIONE

IN PROGRAMMAZIONE A SETTEMBRE 2014:

- CORSO PER LAVORATORI
- CORSO PER RLS
- CORSO PER DATORI DI LAVORO



GR SICUREZZA SUL LAVORO AUGURA BUONE VACANZE!!!

### IN QUESTO NUMERO PARLIAMO DI:

**STRESS:** l'importanza della valutazione

**EMERGENZE:** gli addetti alla gestione

**ATTREZZATURE:** abilitazione e formazione

**STRESS:** Come dichiarato dall'Osservatorio Europeo sui Rischi Lavoratori dell'Agenzia Europea, numerosi aspetti rispetto al passato hanno portato ad un aumento dei casi di stress da lavoro correlate. In particolare "la diffusione di nuove forme contrattuali flessibili che riducono il rapporto di lavoro ad un arco temporale breve; l'innalzamento dell'età anagrafica della forza lavoro che impatta sulla capacità di adattamento alle richieste esterne; un'aumentata pressione lavorativa in termini di raggiungimenti di risultati ed obiettivi; un maggiore coinvolgimento emotivo per la continua esposizione sociale e le responsabilità di ciascuno; un'evidente e sempre più diffusa difficoltà nel conciliare esigenze lavorative e familiari". Oggi, quindi, il cambiamento fa parte della nostra vita mentre in passato costituiva un evento eccezionale e particolare. Ecco perchè è stata introdotta la valutazione del rischio stress da lavoro correlate. Indipendentemente dalla metodologia adottata (esistono infatti numerosi modelli di studio) la valutazione dello stress è, e deve essere, un'importante opportunità per migliorare le caratteristiche e le condizioni di lavoro.

**EMERGENZE:** particolare importanza deve essere dedicata alla designazione degli addetti alle emergenze: addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio ed evacuazione e addetti al primo soccorso.

L'art. 43 c. 3 del D.Lgs. 81/08 prevede che tali lavoratori non possano rifiutare la designazione se non per giustificati motivi: ragioni di salute debitamente comprovate o carenze nella formazione ricevuta.

Il lavoratore che rifiuti ingiustificatamente l'incarico, oltre ad essere punito ai sensi dell'art. 59 c. 1 lett. A, risulterà altresì passibile di conseguenze disciplinari.

L'art. 45 del D.Lgs. 81/08 si sofferma sull'organizzazione del primo soccorso, sottolineando che l'identificazione delle "caratteristiche minime delle attrezzature, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuate in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio" è rimessa al D.M. 15 luglio 2003 n. 388.

L'art. 46 del Testo Unico sulla Sicurezza invece si rivolge alla prevenzione incendi. Viene imposta "la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati, ivi compresi gli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuate in relazione alla valutazione dei rischi".

**ATTREZZATURE:** l'Accordo Stato/Regioni del 22/02/12 ha disciplinato l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali viene richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Le attrezzature che ricadono nell'accordo sono: piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra, pompa per calcestruzzo.

Anche in caso di uso saltuario delle attrezzature indicate, occorre possedere la formazione prevista dall'Accordo. L'abilitazione deve essere rinnovata ogni 5 anni con un corso della durata minima di almeno 4 ore. I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell'accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature devono effettuare i corsi entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, mentre per i lavoratori del settore agricolo e forestale c'è stato un differimento dei termini: il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole è differito al 22 marzo 2015.

Ricordiamo in sintesi le principali scadenze:

- Operatori già incaricati dell'uso delle attrezzature alla data del 12.03.13 – conseguimento abilitazione entro il 12.03.15
- Operatori già formati (corsi di tipo a) alla data del 12.03.13 – corso di aggiornamento entro il 12.03.18
- Operatori già formati (corsi di tipo b) alla data del 12.03.13 – corso di aggiornamento entro il 12.03.15
- Operatori già formati (corsi di tipo c) alla data del 12.03.13 – corso di aggiornamento e verifica di apprendimento entro il 12.03.15
- Tutti gli operatori – corso di aggiornamento ogni 5 anni

